

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

04 SET. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

04 SET. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI -

DELIBERAZIONE N° 1306

OGGETTO:

AutORIZZAZIONE e mandato al Presidente della Regione Lazio per la conclusione di Accordi di Proferimento riguardanti gli interventi di bonifica dei n.ri. insediamenti individuati nel Comune di Arpino - Castellina - Polino - Montecorvone e Grotte di Castro - D.lgs 22/97 art. 17 c. 9 - Spese L. 450 milioni - Cap. 52152 - Anno 2001



OGGETTO :Autorizzazione e mandato al Presidente della Regione Lazio per la conclusione di Accordi di Programma riguardanti gli interventi d'ufficio per la bonifica dei siti inquinati individuati nei comuni di Arpino, Castelliri, Paliano Monterotondo, Cittaducale - D.lgs 22/97 art.17 comma 9. Spesa £ 450 milioni cap. 52152 esercizio 2001.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n 426;

VISTO il regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 22/97 approvato con D.M. Ambiente 25 ottobre 1999, n 471;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 riguardante la disciplina regionale della gestione dei rifiuti, che all'articolo 17 comma 7 dispone la realizzazione d'ufficio degli interventi di bonifica delle aree inquinate da parte del Comune territorialmente competente e della Regione;

CONSIDERATO che:

- con ordinanza n. 144/98 del 15/05/1998 (*protocollo 6309*) il Sindaco di Arpino ha disposto a carico dei soggetti obbligati la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dell'area inquinata sita in località " Coste calde – Montenebulone";
- con ordinanza n. 16457 del 29/12/1999 il Sindaco di Paliano ha disposto a carico dei soggetti obbligati la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dell'area inquinata sita in località " Castellaccio – Ponti della Selva";
- con ordinanza n. 29 del 3/07/2000 (*protocollo 4948*) il Sindaco di Castelliri ha disposto a carico dei soggetti obbligati la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dell'area inquinata sita in località " Granciarà";
- con ordinanza n. 20441 del 1/07/1999 il Sindaco di Monterotondo ha disposto a carico dei soggetti obbligati la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dell'area inquinata sita in località " Monterotondo Scalo – via Porto Simone";
- con ordinanza n. 67 del 9.9.1999 il Sindaco di Cittaducale ha disposto a carico dei soggetti obbligati la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dell'area inquinata sita al km 91 della S.S. 4 Salaria;

ATTESO che, non avendo i soggetti obbligati ottemperato a quanto disposto con le ordinanze comunali emesse, ed essendo trascorsi infruttuosamente i termini di scadenza assegnati, si rende necessaria da parte dei Comuni interessati l'azione sostitutiva e l'avvio della procedura in danno prevista dalle norme richiamate;

VISTA la determinazione del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 120 dell' 11.6.2001 con la quale è stato concesso al Comune di Arpino la somma di £ 50 milioni per i primi interventi di messa in sicurezza di emergenza dell'area inquinata rinvenuta in località Coste Calde - Monte Nebulone;

ATTESO che i suddetti Comuni di Arpino, Castelliri, Paliano, Monterotondo e Cittaducale hanno chiesto l'intervento della Regione Lazio per carenza di mezzi e fondi propri;



CONSIDERATO che ai fini della realizzazione degli interventi necessari occorre disporre di adeguata progettazione a norma dell'articolo 10 del D.M. 471/99 citato, redatta in base ai criteri stabiliti nel Decreto medesimo negli allegati 3 e 4 e composta dagli studi ed indagini dei siti e dai seguenti elaborati :

1. Piano della caratterizzazione del sito :
 - a) Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti;
 - b) Caratterizzazione del sito e formulazione preliminare del Modello Concettuale;
 - c) Piano di investigazione iniziale;
2. Progetto preliminare;
3. Progetto definitivo;

CHE ogni fase della progettazione deve essere debitamente autorizzata dal Comune competente, previa convocazione della conferenza dei servizi a norma del 2 comma dell'articolo 17 della L.R. 27/98 e del 3 comma dell'articolo 10 del D.M. 471/99;

CHE in considerazione delle difficoltà di accertamento ed adozione di interventi complessi e dell'importanza della valutazione del rischio da adottare nelle diverse fasi, è utile individuare qualificati Enti pubblici dei quali avvalersi per l'accertamento, individuazione, rilevazione, progettazione ed esecuzione dei lavori;

CHE per tali necessità, a norma del D.lgs 22/97 articoli - 3 comma 1 lettera f) e 17 comma 12 lettera c) - possono essere stipulati accordi di programma con i Comuni interessati, le Province ed i seguenti Enti:

- per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica con l'Istituto Superiore di Sanità, il C. N. R., l' A.N.P.A., l' E.N.E.A., l' I.S.P.E.S.L. , l' A.R.P.A.;
- per le attività di individuazione e rilevazione con l' A.N.P.A. e l' I.S.P.E.S.L., in collaborazione con le Università presenti nella regione;
- per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi con l' E.N.E.A.-

VISTO lo schema di Accordi di Programma da concludersi con gli Enti Locali ed Organismi Pubblici allegato, che disciplina i rapporti tra gli stessi nell'ambito delle attività proprie della Regione Lazio per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di bonifica;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di avviare tempestivamente le occorrenti azioni legali per il recupero delle spese sostenute ed al fine di avvalersi delle previste forme di privilegio patrimoniale a garanzia della rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento, nonché di costituzione in giudizio nel procedimento di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n.349;

RITENUTO, pertanto, di sostenere finanziariamente ed operativamente i Comuni di Arpino, Castelliri, Paliano, Monterotondo e Cittaducale per l'esecuzione d'ufficio degli interventi ritenuti utili in danno dei soggetti obbligati;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127



DELIBERA

Di approvare a norma del D.lgs 22/97 articoli - 3 comma 1 lettera f) e 17 comma 11 lettera c) – lo schema di accordi di programma per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di bonifica, da concludersi tra la Regione Lazio, i Comuni interessati, le Provincie ed i seguenti Enti ed Organismi Pubblici:

- per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica, l'Istituto Superiore di Sanità, il C. N. R., l' A.N.P.A., l' E.N.E.A., l' I.S.P.E.S.L. , l' A.R.P.A.;
- per le attività di individuazione e rilevazione, l' A.N.P.A., l' I.S.P.E.S.L. , ;
- per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi l' E.N.E.A.-

Lo schema di Accordi di Programma allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione

Di autorizzare la stipulazione dei singoli Accordi di Programma con i soggetti suindicati, dando mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato per la loro sottoscrizione;

Di concedere un finanziamento di £ 100 milioni per ciascuno dei Comuni di Castelliri, Paliano, Monterotondo e Cittaducale e di £ 50 milioni al Comune di Arpino, per la redazione di adeguata progettazione a norma dell'articolo 10 del D.M. 471/99 - in base ai criteri stabiliti nel Decreto medesimo negli allegati 3 e 4 -, nonché per l'esecuzione d'ufficio dei lavori urgenti che si riterranno utili per la messa in sicurezza di emergenza delle aree inquinate in danno dei soggetti obbligati;

con successivo deturcamento del Direttore del Dipartimento competente
Di impegnare la somma complessiva di £ 450 milioni sul capitolo 52152 (fondo regionale ambiente) dell'esercizio di bilancio 2001;

Di erogare le somme impegnate per ciascun beneficiario con le seguenti modalità:

- £ 10 milioni contestualmente alla esecutività dell'accordo di programma stipulato tra La Regione Lazio, le Provincie, gli Enti Locali ed Enti ed Organismi Pubblici interessati;
- £ 20 milioni all'approvazione del Piano della caratterizzazione del sito;
- £ 10 milioni all'approvazione del Progetto preliminare;
- £ 10 milioni all'approvazione del Progetto definitivo;
- £ 50 milioni in conto spese per interventi di messa in sicurezza dei siti, a presentazione della documentazione contabile delle spese effettivamente sostenute per le attività di indagine, studio e progettazione;

Di trasmettere il presente provvedimento e la documentazione citata in premessa all'avvocatura regionale per l'avvio, di concerto con i Comuni interessati, della procedura legale di recupero delle somme relative all'onere sostenuto per gli interventi citati, con le modalità previste dal regio decreto 14.4.1910, n. 639 e l'esercizio ai sensi di legge del privilegio speciale immobiliare e generale mobiliare.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997 n 127

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI

J 5 SET. 2001





REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 1306
DEL 4 SET. 2001

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ex articolo 34 D.lgs 267/2000)

^^
^^^^^^

Il giorno

il mese

l'anno

Presso la sede della Regione Lazio, in Roma via Cristoforo Colombo 212

Tra

REGIONE LAZIO con sede in Roma via Cristoforo Colombo,212

Rappresentata in questo atto dal Presidente della Regione Lazio pro-tempore, o da suo delegato,
autorizzato con delibera della Giunta Regionale n. del

e

PROVINCIA di

COMUNE di

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA


Istituto Superiore di Sanità

Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR

Agenzia Nazionale Protezione Ambiente – ANPA

Agenzia Regionale Protezione Ambiente – ARPA

Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro - ISPESL





REGIONE LAZIO

Con il presente accordo di programma, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e 17 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, gli Enti stipulanti disciplinano le attività e le risorse occorrenti per il conseguimento degli obiettivi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, secondo criteri e metodi improntati alla collaborazione tra le Autorità istituzionalmente preposte alla tutela della salute e dell'ambiente ed Enti Pubblici dotati di particolare competenza in un campo specialistico.

L'articolo 17 c.2 del D.lgs 22/97 stabilisce il principio per cui il soggetto che inquina è obbligato a porre in essere a proprie spese le attività necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi alterato dalla presenza di rifiuti, onde restituire l'area agli usi cui è destinata, nel preminente interesse pubblico al recupero ambientale. Qualora il soggetto obbligato non vi provveda, di propria iniziativa o su ordine della autorità competente, la legge stabilisce che il compito di bonificare l'area spetta ai Comuni e, nel caso in cui questi non provvedano o il sito inquinato riguardi il territorio di più Comuni, alla Regione.

La necessità di un intervento della Regione per la bonifica dei siti inquinati si manifesta con tutta evidenza in relazione alla situazione di degrado ambientale in cui versano alcune aree presenti nel territorio regionale. Vi sono i presupposti normativi e di fatto per l'attivazione della procedura di esecuzione in danno da parte della Regione Lazio nelle aree predette, atteso che chi aveva titolo ed obbligo ad attuare la bonifica non si è attivato.

In assenza della doverosa iniziativa di legge dei soggetti obbligati in via primaria, la Regione Lazio si è assunta l'onere degli interventi in bonifica, per attuare i quali promuove le necessarie intese con gli Enti Locali interessati unitamente agli Enti ed Organismi Pubblici aventi particolare qualificazione scientifica e tecnica nei campi di accertamento, individuazione, rilevazione, progettazione ed esecuzione degli interventi nelle aree inquinate. L'intervento regionale si presenta tanto più giustificato in quanto le predette aree sono sottoposte a sequestro giudiziario penale, proprio a motivo del loro stato di inquinamento, ed al fine di non aggravare ulteriormente lo stato di degrado e di consentire alle Autorità competenti gli interventi in bonifica.

Si pongono in rilievo i rischi per l'ambiente e la salute per il possibile aggravamento della situazione dovuto al diffondersi dello stato di inquinamento causato dal mancato intervento di risanamento.

E' evidente che gli interventi di bonifica nei loro aspetti più propriamente operativi richiedono conoscenze, strumentazioni, metodologie di natura tecnica, scientifica ed organizzativa, oltre alla necessità di poter disporre di personale altamente qualificato. Per consentire alla Regione Lazio di realizzare gli interventi cui è obbligata in materia di bonifica la legge conferisce, altresì, ad essa la possibilità di individuare gli Enti e gli Organismi Pubblici ritenuti idonei da un punto di vista operativo a conseguire tale risultato.

Ciascuno degli Enti di cui Regione, Comuni e Provincie si avvarranno, in virtù del presente accordo di programma, curerà quella parte dell'intervento di bonifica rientrante nel campo della propria attività specialistica.





REGIONE LAZIO


Tutto ciò premesso, gli Enti stipulanti si impegnano ad osservare ed attuare le disposizioni contenute negli articoli seguenti:

Articolo 1 (oggetto)

L'Accordo di Programma ha ad oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Articolo 2 (obbligo di assistenza e reciproca collaborazione tra gli Enti stipulanti)

Gli Enti stipulanti si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione ed assistenza, nei limiti della propria competenza, in ogni stato e fase dell'attività relativa alla bonifica.





REGIONE LAZIO

Articolo 3 (obblighi della Regione Lazio)

La Regione Lazio si impegna ad adoperarsi per quanto di propria competenza secondo la normativa vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati per il raggiungimento degli scopi del presente Accordo di Programma.

Essa assume a proprio carico l'onere finanziario per la copertura delle spese occorrenti per tutti gli interventi approvati ed autorizzati a norma dell'articolo 17 della L.R.17/98 e dell'articolo 10 del D.M. 471/99.

Le somme vengono attribuite ai Comuni interessati, che provvederanno ad erogarle agli Enti ed Organismi Pubblici incaricati degli interventi di bonifica.


Si richiama in proposito la delibera regionale nella parte in cui determina ed impegna le somme stanziare e detta le modalità di erogazione delle spese destinate ai seguenti primi interventi:

1. Piano della caratterizzazione del sito :
 - a) Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti;
 - b) Caratterizzazione del sito e formulazione preliminare del Modello Concettuale;
 - c) Piano di investigazione iniziale;
2. Progetto preliminare;
3. Progetto definitivo.

La Regione Lazio si impegna, altresì, a reperire e rendere disponibili gli stanziamenti per la copertura totale del fabbisogno di spesa occorrente per i successivi interventi, sulla base dei costi quantificati nella progettazione esecutiva approvata.

L'erogazione ai Comuni interessati delle somme occorrenti per tali successivi interventi avverrà con le seguenti modalità:

- 50% del finanziamento concesso a seguito del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori;
- 30% del finanziamento concesso alla presentazione della certificazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della documentazione contabile di spesa effettivamente sostenuta per almeno il 50% del finanziamento medesimo;
- 10% del finanziamento concesso alla presentazione del provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione o, se del caso, del certificato di collaudo relativo alle opere e ai lavori, corredato della documentazione contabile della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.
- 10% del finanziamento concesso alla presentazione della Certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia interessata.





REGIONE LAZIO

Articolo 4(*obblighi dei Comuni*)

I Comuni interessati si impegnano per quanto di loro competenza secondo la normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati ad adoperarsi per garantire l'effettiva realizzazione degli interventi. In particolare Essi debbono:

- a) porre a disposizione degli Enti incaricati degli interventi la documentazione, i dati e le informazioni posseduti relative alle aree da bonificare ed attinenti agli interventi da eseguire;
- b) adottare i provvedimenti e gli atti che si rendono necessari per consentire agli Enti incaricati l'accesso e la disponibilità delle aree ai fini della indagine sui siti e la caratterizzazione delle aree inquinate, nonché per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza, bonifica e recupero ambientale delle stesse aree ;
- c) approvare i diversi livelli di progetti presentati dagli Enti incaricati, all'esito della conferenza dei servizi convocata a norma dall'articolo 17 della L.R. 27/98 e dell'articolo 10 del D.M. 471/99 e autorizzare le fasi di realizzazione degli interventi.
- d) Espletare le attività di vigilanza sull'andamento degli interventi autorizzati, segnalando tempestivamente alla Regione ed alla Provincia le situazioni ostative e di difficoltà al buon andamento dei lavori stessi.
- e) Emettere i mandati di pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi autorizzati, certificare lo stato di avanzamento dei lavori, vidimare i documenti contabili riguardanti le spese sostenute.

Articolo 5(*obblighi delle Provincie*)

Le Provincie interessate si impegnano per quanto di loro competenza secondo la normativa vigente ad adoperarsi per garantire la buona riuscita degli interventi . In particolare Esse definiscono sin dalla fase di progettazione le attività di monitoraggio e controllo che, a conclusione dei lavori, permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi di progetto ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.





REGIONE LAZIO

Articolo 6 (*individuazione degli Enti responsabili dell'attuazione degli interventi e loro obblighi*)

Si individuano quali Soggetti incaricati della attuazione degli interventi i seguenti Enti ed Organismi Pubblici:

- per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica l'Istituto Superiore di Sanità, il C. N. R., l' A.N.P.A., l' E.N.E.A., l' I.S.P.E.S.L. , l' A.R.P.A.;
- per le attività di individuazione e rilevazione l' A.N.P.A., l' I.S.P.E.S.L., in collaborazione con le Università aventi sede nella regione;
- per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi l' E.N.E.A.-

I singoli Enti ed Organismi Pubblici sopraindicati si impegnano a svolgere l'attività che rientra nelle loro finalità istituzionali nell'ambito dei programmati interventi di bonifica.

In sede di stipula dell'Accordo di Programma saranno stabiliti i protocolli delle attività che saranno svolte da ciascun Ente ed Organismo Pubblico secondo i dettami del Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, approvato con Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.





REGIONE LAZIO

Articolo 7 (istituzione di un tavolo tecnico)

Nella fase di realizzazione degli interventi, viene attivato presso il Comune interessato un tavolo tecnico composto da un rappresentate per ciascun Ente stipulante, riunito con cadenze preordinate o convocato dal Comune su richiesta degli Enti stipulanti, per la verifica dello stato di attuazione e per l'esame e la risoluzione di eventuali difficoltà insorte durante lo svolgimento dei lavori.

Articolo 8 (collegio arbitrale)

Le controversie che derivano dal presente accordo di programma sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero della Sanità, dal Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica.

nik/piano 2001





REGIONE LAZIO

V. G.

Assessorato per l'Ambiente

L'ASSESSORE

Roma, li 29.09.2001 ...

17958/410

Ai Comuni di

ARPINO
CASTELLIRI
PALIANO
MONTEROTONDO
CITTADUCALE

Alle Provincie di

FROSINONE
ROMA
RIETI

All'Ente Nazionale per le nuove Tecnologie,
l'energia e l'Ambiente - ENEA -
R O M A

Al Ministero della Sanità
Consiglio Superiore della Sanità
R O M A

All' Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente - ANPA -
R O M A

All' Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente - ARPA -
R I E T I

All' Istituto Superiore per la Prevenzione e
La sicurezza del Lavoro -ISPESL-
R O M A

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche
- C.N.R. - R O M A

Oggetto: Proposta di Accordo di Programma per l'attuazione di interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Questo Assessorato intende promuovere degli Accordi di Programma con gli Enti in Indirizzo finalizzati all'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ex artt. 17 c.9 del D.Lgs. 22/97 e 17 c.7 L.R. 27/98.

A tal fine è in corso la predisposizione di una proposta di delibera della Giunta Regionale che approva il testo degli Accordi di Programma da sottoporre agli Enti in indirizzo ed autorizza il Presidente della Regione a concludere gli stessi.

Considerata la necessità di garantire la realizzazione dei predetti interventi a tutela dell'integrità dell'ambiente e della salute pubblica e di individuare qualificati Enti per il perseguimento di tale scopo, si richiede a codesti Enti di comunicare la disponibilità a concludere gli accordi di Programma in questione.

In caso di disponibilità a collaborare con la Regione Lazio alla realizzazione degli interventi di bonifica, si prega inviare il protocollo con l'indicazione delle prestazioni specialistiche nel campo delle attività riservate dall'Accordo di programma a ciascun Ente.

Nel predisporre i protocolli, gli Enti devono tener conto di quanto è disposto nel regolamento approvato con il D.M. 471/99 circa i criteri, le modalità e le procedure da utilizzare per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

Considerata l'urgenza d'avvio delle iniziative necessarie, si prega di riscontrare la presente nota con cortese sollecitudine.

L'Assessore
(Marco Verzaschi)

